

AREA ORGANIZZAZIONE  
E SVILUPPO



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma  
"LA SAPIENZA"  
Amministrazione Centrale

prot. n.0048879  
del 21/07/2015  
classif. VII/11

Ai Presidi di Facoltà  
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale  
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi  
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca  
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza  
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza  
Al Presidente del Polo Museale  
Al Direttore del Polo Museale  
Al Presidente del Centro InfoSapienza  
Ai Direttori di Biblioteca  
All' Ufficio del Rettore  
- Segreteria Particolare del Rettore  
- Segreteria Tecnica del Rettore  
- Segreteria del Pro Rettore Vicario  
- Segreteria Capo di Gabinetto  
- Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori  
- Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento  
- Cerimoniale  
Agli Uffici della Sicurezza  
- Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione  
- Centro di Medicina Occupazionale  
- Ufficio Esperto Qualificato  
- Ufficio Amministrativo per la Sicurezza  
- Laboratorio Chimico per la Sicurezza  
Alla Direzione Generale  
- Segreteria Particolare  
- Segreteria Tecnica  
Al Project Manager  
Al Responsabile Ufficio Organi Collegiali  
Alla Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti  
Ai Direttori:  
- Area affari istituzionali  
- Area affari legali  
- Area contabilità, finanza e controllo di gestione  
- Area patrimonio e servizi economici  
- Area gestione edilizia  
- Area risorse umane  
- Area organizzazione e sviluppo  
- Area supporto alla ricerca  
- Area offerta formativa e diritto allo studio  
- Area servizi agli studenti  
- Area per l'internazionalizzazione  
- Centro InfoSapienza



AI Responsabile Ufficio Supporto Strategico e Programmazione  
 AI Responsabile Ufficio Comunicazione  
 AI Direttore del Centro Stampa d'Ateneo  
 AI Direttore del CeRSITeS  
 e.p.c. AI Direttore Generale Azienda Policlinico  
 e.p.c. AI Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Andrea  
 e.p.c. Alle OO.SS.  
 e.p.c. Alle R.S.U.

**LORO SEDE**

Con preghiera di diffusione a tutto il personale

**OGGETTO: Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.**

Con la pubblicazione sulla G.U. n. n 144 del 24/06/2015, a decorrere dal **25 giugno 2015**, è in vigore il decreto legislativo in oggetto, contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, emanato in attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 1 della L. n. 183/2014 c.d. *Jobs Act*.

Il decreto interviene prevalentemente sul d.lgs n. 151 del 26 marzo 2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*” ( di seguito T.U.) e reca misure volte ad agevolare le cure parentali e la tutela della maternità e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di sentenze della Corte Costituzionale non ancora recepite in norma.

Si illustrano di seguito le novità introdotte dal decreto in esame di interesse per il personale dell’Ateneo, con la precisazione che le stesse si applicano in via sperimentale esclusivamente per **il solo anno 2015 e unicamente per le giornate di astensione** riconosciute nell’anno 2015 medesimo.

Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è, infatti, condizionato all’emanazione di specifici decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

Qualora tali decreti non entrino in vigore e salvo diverse disposizioni normative, a partire dal 1° gennaio 2016, le modifiche apportate al T.U. di seguito esposte non sono più applicabili.



### **Congedo di maternità – parti prematuri**

Il decreto in oggetto ha precisato che, in caso di parto prematuro, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.

Tale norma tutela i casi di parti prematuri in cui il bambino nasca più di due mesi prima dall'inizio del congedo obbligatorio.

### **Sospensione del congedo di maternità**

Il decreto in esame ha previsto la possibilità per la madre di chiedere la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata dopo il parto e di godere di tale congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Il diritto a fruire della sospensione del congedo di maternità, con il conseguente rientro in servizio della madre, è limitato ad una sola volta per figlio ed è subordinato alla presentazione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della madre con la ripresa dell'attività lavorativa.

La sospensione del congedo di maternità è così ora prevista non solo nell'ipotesi di parto prematuro, ma anche di parto a termine quando il neonato venga ricoverato in una struttura.

La disposizione, infatti, ha recepito, ampliandola, la tutela già disposta unicamente in caso di parto prematuro dalla sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale.

La possibilità di fruire della sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del bambino è stata estesa anche al caso di adozione e di affidamento. Anche in tali circostanze il diritto a fruire della sospensione del congedo di maternità è limitato ad una sola volta per figlio.

### **Congedo parentale**

L'art. 7 del decreto legislativo in argomento **ha esteso da 8 a 12 anni di vita del bambino l'arco temporale di fruibilità del congedo parentale**, fermo restando il limite massimo complessivo per entrambi i genitori di durata del congedo di 10 mesi (elevabile a 11 mesi nel caso di fruizione del congedo da parte del padre per un periodo non inferiore ai tre mesi).

Il congedo parentale **può essere fruito sia a giornate intere che ad ore.**

**La fruizione su base oraria è consentita solo in misura pari alla metà dell'orario giornaliero.**

Nelle giornate di fruizione del congedo parentale su base oraria, non è possibile fruire di permessi o riposi previsti dal d.lgs n. 151/2001 né di altri permessi o riposi previsti dalle norme contrattuali.

Il decreto in oggetto ha anche ridotto i tempi di preavviso al datore di lavoro per fruire dei congedi parentali.



La novella legislativa dispone che il genitore è tenuto a presentare la comunicazione di fruizione del congedo, all'ufficio di appartenenza secondo i criteri e le modalità previste dalla contrattazione collettiva e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, salvo i casi di oggettiva impossibilità, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.

Per la fruizione ad ore del congedo parentale il termine di preavviso è pari a 2 giorni. Analoghe disposizioni si applicano anche nei casi di adozione e affidamento.

Infatti, ai sensi dell'articolo 10, i genitori adottivi e affidatari possono fruire del congedo parentale ordinario, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali, entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso. Oltre tali limiti temporali non spettano né il congedo né la relativa indennità. Si rammenta che il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento preadottivo e non preadottivo.

### **Trattamento economico del congedo parentale**

L'articolo 9 del decreto in oggetto, innovando l'art. 34 del T.U., ha prolungato da tre a sei anni il periodo nel quale si può godere del periodo di congedo retribuito fermo restando il periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

Qualora il reddito individuale dell'interessata/o sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, la copertura del 30% della retribuzione fissa mensile spetta fino all'ottavo anno di vita del bambino.

Pertanto, a seguito delle innovazioni sopra riportate, e avuto riguardo della relativa normativa contrattuale, il trattamento economico del congedo parentale è il seguente:

- **intera retribuzione fissa mensile** per i primi 30 giorni, da considerarsi complessivamente se entrambi i genitori hanno diritto a tale trattamento, **se fruiti entro i primi 6 anni di vita del bambino;**
- **il 30% dello stipendio tabellare** per i restanti 5 mesi, da considerarsi complessivamente tra entrambi i genitori, **se fruiti entro i primi 6 anni di vita del bambino;**
- **nessuna retribuzione** per gli eventuali ulteriori periodi residui previsti per entrambi i genitori, **fruiti dal sesto al dodicesimo anno di vita del bambino.**

Analoghe disposizioni sono previste in caso di adozione e affidamento. Pertanto, anche per i genitori adottivi o affidatari, il trattamento economico per il congedo parentale ordinario è riconoscibile, nelle stesse misure e con le stesse modalità previste per i genitori naturali, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.



### **Prolungamento del congedo parentale per l'assistenza di minori disabili**

Il decreto ha previsto il prolungamento anche del congedo parentale retribuito al 30% per l'assistenza ai minori disabili gravi.

Precisamente, entrambi i genitori di minori con disabilità grave possono fruire, in maniera frazionata o continuativa ed alternativamente, del prolungamento del congedo parentale, retribuito al 30%, fino al compimento del 12° anno di vita del bambino per un periodo complessivo massimo di tre anni.

In precedenza era consentito fruire del prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% solo fino al compimento dell'8° anno di vita del bambino.

Resta comunque fermo il vincolo per la fruizione del prolungamento in questione di preliminare utilizzo da parte dei genitori del periodo di congedo parentale ordinario.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare, nei giorni di lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei giorni di martedì-giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.45, il Settore Gestione servizi di Supporto all'Organizzazione della scrivente Area, ai seguenti numeri di telefono:

06/4991(2)2998 sig.ra Donatella Petrone

06/4991(2)2846 sig.ra Daniela Fornaciari

06/4991(2)2639 sig. Leonardo Valeri

Cordiali saluti

F.to IL DIRETTORE AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO  
Dott. Fabrizio DE ANGELIS